

## SERVIZI VIA INTERNET, CELLULARE E TELEFONO

### TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Nel mese di dicembre il Cliente riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.

Saranno conservati i valori già pattuiti.

#### NORME CONTRATTUALI

##### Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente contratto si intendono per:

- Servizi (e separatamente Servizio): il servizio via internet, il servizio via telefono e il servizio via cellulare;
- Rapporti Collegabili: il conto corrente, il deposito titoli e gli altri rapporti bancari e finanziari che possono essere collegati ai Servizi; l'elenco aggiornato dei Rapporti Collegabili è contenuto nella Guida ai Servizi;
- Rapporti Collegati: i rapporti collegati ai Servizi;
- Rapporto di riferimento: il conto corrente o altro rapporto bancario sul quale sono addebitate, ove previste, le spese e i canoni relativi al presente contratto. Il rapporto di riferimento è scelto dal Cliente in fase di sottoscrizione del contratto e può essere successivamente variato;
- Titolare: ognuno dei soggetti autorizzati dal Cliente ad utilizzare i Servizi in nome e per conto del Cliente stesso; tutte le operazioni effettuate dal Titolare tramite i Servizi sono pertanto considerate ad ogni effetto quali operazioni compiute dal Cliente;
- Superutente: il soggetto che, oltre a poter utilizzare i Servizi, è abilitato ad effettuare, tramite il Servizio via internet, le modifiche descritte nella Guida ai Servizi relative ai limiti operativi e alle funzionalità prescelte; nel caso in cui il Superutente sia diverso dal Cliente, esso opera in nome e per conto del Cliente stesso e pertanto tutte le operazioni effettuate tramite i Servizi sono considerate ad ogni effetto quali operazioni compiute dal Cliente;
- Guida ai Servizi: le istruzioni disponibili sul sito internet della Banca ove sono indicate, relativamente ai Servizi: le caratteristiche, le modalità di accesso e di utilizzo, i Rapporti Collegabili, le informazioni, operazioni e funzionalità disponibili, i limiti operativi;
- Codici: le sequenze di caratteri che consentono di accedere ai Servizi e di utilizzarli; le loro caratteristiche e le modalità di utilizzo sono descritte nella Guida ai Servizi;
- Filiale: qualsiasi Filiale della Banca presso cui è aperto uno dei Rapporti Collegati.

##### Art. 2 - Oggetto

1. I Servizi consentono, tramite collegamento telematico o collegamento telefonico, secondo quanto previsto nella Guida ai Servizi ed in relazione alle scelte effettuate dal Cliente (eventualmente tramite il Superutente), di:

- (a) acquisire informazioni sui Rapporti Collegati (operatività informativa);
- (b) impartire disposizioni sui Rapporti Collegati (operatività dispositiva);
- (c) modificare le scelte effettuate relativamente ai Servizi (ad es. variare i limiti operativi);
- (d) attivare, modificare, estinguere ed utilizzare altri servizi o funzionalità offerti dalla Banca.

2. Con riguardo alle operazioni effettuate tramite un Servizio, il Cliente e la Banca derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme che regolano i Rapporti Collegati.

3. Le informazioni sui Rapporti Collegati che possono essere acquisite tramite un Servizio corrispondono a quelle memorizzate negli archivi della Banca e sono quindi suscettibili di rettifiche e aggiornamenti nei limiti e con le modalità previste dalle norme che regolano i Rapporti Collegati. Tali informazioni sono fornite tenendo conto delle operazioni contabilizzate dalla Banca sino al momento in cui è effettuata la richiesta. I dati relativi a operazioni contabilizzate il giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche; i dati forniti nei giorni non lavorativi sono riferiti di norma al giorno lavorativo precedente.

##### Art. 3 - Mezzi necessari per l'accesso ai Servizi. Ambito di responsabilità

1. Per accedere ai Servizi, il Cliente deve dotarsi a sua cura e spese delle apparecchiature necessarie indicate nella Guida ai Servizi e deve attenersi a quanto ivi previsto.

2. La Banca non è responsabile:

- di eventuali malfunzionamenti dei Servizi derivanti dal non corretto funzionamento delle apparecchiature del Cliente, del Superutente o del Titolare, né delle conseguenze derivanti dall'utilizzo, da parte di uno di detti soggetti, di dati o informazioni forniti da terzi e resi disponibili tramite i Servizi;

- della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso i Servizi, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca.

#### **Art. 4 - Collegamento dei rapporti ai Servizi**

1. Possono essere collegati ai Servizi i Rapporti Collegabili che siano intestati al Cliente.
2. I Servizi, le funzionalità e i Rapporti Collegati inizialmente scelti sono quelli indicati dal Cliente nel presente contratto. La scelta dei Rapporti Collegati al Servizio può essere modificata dal Cliente presso la Filiale oppure mediante l'apposita funzione presente sul sito internet dove è reso disponibile il Servizio. L'elenco dei rapporti che il Cliente può collegare al Servizio - abilitandoli all'utilizzo via internet, cellulare o telefono - è visualizzabile mediante il Servizio stesso, al fine di consentire la scelta del Cliente. Il Cliente può modificare anche le altre scelte effettuate presso la Filiale; la Banca può consentire che alcune modifiche siano effettuate tramite i Servizi.

#### **Art. 5 - Codici - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato - Responsabilità per utilizzo non autorizzato**

1. Il Cliente riconosce a sé riferibili tutte le operazioni effettuate previo utilizzo dei Codici, secondo quanto indicato nella Guida ai Servizi.
2. Il Cliente prende atto che attraverso l'utilizzo dei Codici è possibile disporre con effetto immediato dei beni e valori oggetto dei Rapporti Collegati. Pertanto il Cliente si impegna a mantenere segreti i Codici, che sono strettamente personali e non cedibili a terzi, nonché a custodirli e utilizzarli con la massima diligenza.
3. Non appena a conoscenza dello smarrimento, del furto, della appropriazione indebita o in generale di un uso non autorizzato di tutti o di alcuni Codici, il Cliente deve dare tempestiva comunicazione alla Filiale, personalmente oppure a mezzo di lettera, oppure tramite l'apposito numero telefonico indicato nella Guida ai Servizi. Ricevuta la relativa comunicazione, la Banca provvede a bloccare l'utilizzo del Servizio interessato secondo quanto previsto nella Guida ai Servizi. La suddetta comunicazione può essere effettuata dal Superutente o dal Titolare per i Codici ad essi attribuiti.
4. La comunicazione è opponibile alla Banca:
  - dal momento della ricezione, da parte della Banca, della comunicazione effettuata personalmente alla Filiale, oppure a mezzo dell'apposito servizio telefonico;
  - dalle ore 24 del giorno di ricezione, da parte della Filiale, della comunicazione inviata per lettera.
5. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, le conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo indebito di tutti o di alcuni Codici sono integralmente a carico del Cliente.
6. Se il Cliente è una microimpresa il comma 5 non si applica. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, la responsabilità del Cliente è regolata in base alle norme di legge. Pertanto:
  - (a) salvo il caso in cui il Cliente o il Superutente o un Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza di tutti o di alcuni Codici, il Cliente sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Servizi conseguente al furto o smarrimento di tutti o di alcuni Codici;
  - (b) qualora il Cliente o il Superutente o un Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia e di segnalazione previsti al presente articolo con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al punto precedente.
7. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo di tutti o di alcuni Codici, salvo il caso in cui il Cliente o il Superutente o il Titolare abbia agito con dolo.

#### **Art. 6 - Esecuzione delle disposizioni**

1. La Banca dà corso alle disposizioni che sono impartite dal Cliente previa corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi. In particolare, il Cliente è tenuto a osservare i limiti operativi indicati nella Guida ai Servizi o successivamente modificati. La prova della provenienza dal Superutente o dal Titolare e quindi l'imputabilità al Cliente delle disposizioni impartite e, in genere, delle comunicazioni trasmesse tramite i Servizi, è data ad ogni effetto dal corretto utilizzo dei Codici secondo le modalità previste dalla Guida ai Servizi. La Banca non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha materialmente impartito le disposizioni.
2. Nella disposizione devono essere indicati tutti i dati richiesti nell'ambito del Servizio utilizzato per l'esecuzione della disposizione stessa.
3. Le disposizioni del Cliente si considerano pervenute alla Banca:
  - se inviate tramite il Servizio via telefono, nel momento in cui l'operatore della Banca conferma l'avvenuta ricezione;
  - se inviate tramite il Servizio via internet o via cellulare, nel momento in cui la procedura - con le modalità proprie dello strumento di trasmissione utilizzato - dà conferma della ricezione indicando i riferimenti con cui la disposizione è stata presa in carico dalla Banca.
4. Tuttavia se la disposizione è presentata oltre determinati limiti orari - indicati nella Guida ai Servizi - o in un giorno non lavorativo l'ordine si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. La Banca può comunque considerare una disposizione ricevuta oltre il limite orario come ricevuta nello stesso giorno lavorativo di presentazione.
5. I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i singoli Rapporti Collegati e delle eventuali limitazioni specificate nella Guida ai Servizi nonché, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, anche dell'orario di apertura dei mercati stessi.
6. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i Rapporti Collegati cui esse si riferiscono:
  - siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo;
  - presentino disponibilità sufficienti per eseguire le disposizioni.
7. Nel caso di operazioni in quote o azioni di OICR, le suddette condizioni devono sussistere alla data della trasmissione dell'ordine alla società di gestione.
8. Le disposizioni impartite sono prese in carico dalla Banca in ordine di pervenimento, indipendentemente dal Servizio utilizzato.

#### **Art. 7 - Revoca o modifica delle disposizioni**

1. La revoca di una disposizione già impartita è ammessa nei casi previsti nella Guida ai Servizi e nei tempi e secondo le modalità ivi disciplinate.
2. La modifica di una disposizione già impartita non è invece ammessa; a tale fine, il Cliente deve chiedere la revoca della disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova.

#### **Art. 8 - Registrazione, archiviazione e prova delle operazioni**

1. Le operazioni impartite mediante utilizzo dei Servizi sono automaticamente registrate dalle apparecchiature dedicate.
2. La Banca si impegna, anche per conto e nell'interesse del Cliente, a custodire, mantenere, non modificare le registrazioni e le archiviazioni elettroniche, per il periodo di tempo previsto dalla legge.
3. La Banca può validamente fornire la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite un Servizio, per mezzo di registrazione fonografica o elettronica, a seconda dell'apparecchiatura utilizzata.

#### **Art. 9 - Sospensione dei Servizi**

1. La Banca può sospendere ciascun Servizio in qualunque momento per motivi obiettivamente giustificati legati:
  - alla sicurezza dei Servizi stessi (inclusa l'esecuzione di interventi di aggiornamento tecnico);
  - al sospetto di un utilizzo dei Servizi improprio o difforme dalle norme indicate nel contratto (compresa la Guida ai Servizi).
2. Possono verificarsi sospensioni dei Servizi per fatti non imputabili alla Banca, quali ad esempio: scioperi anche del personale della Banca, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, alterazioni dei documenti elettronici scambiati nell'ambito dei Servizi, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.
3. La Banca comunica la sospensione al Cliente, mediante i Servizi stessi, se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo.
4. La Banca provvede a riattivare il Servizio sospeso nel più breve tempo possibile.

#### **Art. 10 - Disposizioni specifiche inerenti il Servizio via internet ed il Servizio via cellulare**

1. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 9, la Banca, nel caso di interruzioni del canale di collegamento relativo al Servizio via internet o al Servizio via cellulare, mette a disposizione del Cliente un apposito numero telefonico per la prosecuzione dell'operatività relativa a strumenti finanziari. Il numero telefonico e le modalità di utilizzo sono indicati nella Guida ai Servizi.

#### **Art. 11 - Utilizzi particolari dei Servizi - Avvertenze**

1. I Servizi possono consentire al Cliente di impartire disposizioni di pagamento che comportano l'esecuzione di pagamenti periodici, oppure di impartire più ordini, utilizzando i Codici solo una volta e non per l'inoltro di ciascun ordine.
2. Le modalità di esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari possono comportare per il Cliente il rischio di moltiplicare le transazioni, anche nella medesima seduta borsistica, con conseguente assunzione di rischi da parte dello stesso, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli connessi alle oscillazioni sui mercati finanziari ed alla volatilità del valore degli strumenti finanziari oggetto delle transazioni, nonché il rischio dell'incremento del costo complessivo delle commissioni in conseguenza dell'elevato numero delle operazioni attuabili.
3. Le simulazioni di rendimento di un portafoglio potenziale fornite tramite un Servizio non possono essere considerate previsioni di rendimento effettivo futuro e gli andamenti passati degli strumenti finanziari non sono indicativi di risultati futuri.
4. Il canale di collegamento telematico consente di accedere, tramite il sito della Banca, anche a siti internet di terzi: tale possibilità non costituisce un invito della Banca ad accedere ai predetti siti e, in ogni caso, la Banca non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza, la completezza e la liceità delle informazioni ricavabili da tali siti.
5. L'accesso in tempo reale alle quotazioni dei mercati finanziari è consentito per le necessità proprie del Cliente.

#### **Art. 12 - Delega ad operare per conto della Banca**

1. Il Cliente autorizza la Banca ad avvalersi di altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo per l'esecuzione di attività previste dal presente Contratto. Resta inteso che la delega non comporta alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, anche con riferimento alle attività poste in essere dalla società delegata.
2. Il Cliente prende atto che, alla data di stipula del presente contratto, la società delegata di cui al comma 1 è Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a.

#### **Art. 13 - Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote od azioni di OICR (Fondi Comuni e Sicav)**

1. L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi Comuni e Sicav) può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
2. L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene:
  - nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
  - al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.
3. La documentazione d'offerta relativa all'adesione a offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente in caso di operazione effettuata tramite collegamento telefonico o messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite collegamento telematico.
4. Per quegli OICR che prevedono l'intestazione cumulativa di quote ed azioni, la Banca - qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti integrativi - è autorizzata ai sensi dell'art. 1395 c.c. ad eseguire di volta in volta a suo nome, ma per conto dell'intestatario del rapporto, le disposizioni impartite dal Cliente mediante i Servizi.

5. Nell'esecuzione del mandato di cui al comma 4 la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa d'investimento, Banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto.

6. Le quote e le azioni di OICR sottoscritte tramite i Servizi sono registrate o depositate secondo le modalità previste dalla documentazione di offerta; in ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di evidenziare le suddette quote o azioni nell'ambito del rapporto indicato dal Cliente.

#### **Art. 14 - Procura per l'adesione a offerte pubbliche e per i pagamenti fiscali**

1. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto – o se diverso, l'intestatario del Rapporto Collegato in nome del quale il Cliente opera, con la sottoscrizione dell'apposito modulo di autorizzazione - conferisce alla Banca procura speciale affinché questa, in suo nome e conto, compili e sottoscriva eventualmente in forma elettronica:

- le schede di adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari per le quali il Cliente abbia manifestato la volontà di aderire tramite i Servizi;
  - le deleghe di pagamento fiscali relative a tributi a favore di Enti Territoriali, Uffici Finanziari e altri Enti di natura pubblicistica in genere. Nel caso in cui il Cliente effettui pagamenti fiscali per conto di terzi contribuenti, è obbligo del Cliente raccogliere specifica procura da parte del contribuente, con cui questi autorizzi la Banca a compilare e sottoscrivere la delega di pagamento in suo nome e conto; il Cliente è tenuto a far pervenire alla Banca tale procura prima della data fissata per il pagamento.
2. I dati necessari alla compilazione dei suddetti documenti sono forniti alla Banca dal Cliente tramite i Servizi.

#### **Art. 15 - Condizioni economiche**

1. Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni e spese relative al presente contratto. La Banca è autorizzata ad addebitarne l'importo, contabilizzandolo sul rapporto di riferimento.

#### **Art. 16 - Comunicazioni della Banca al Cliente**

1. Sono messe a disposizione nella sezione riservata del sito internet della Banca appositamente dedicata:

- (a) le comunicazioni della Banca relative alle operazioni effettuate tramite i Servizi a valere sui Rapporti Collegati al Servizio via internet e
- (b) le comunicazioni relative al presente contratto incluse quelle previste all'art. 18, che non sono tra quelle oggetto della Rendicontazione online.

#### **Art. 17 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Se la modifica riguarda una norma o una condizione economica in materia di servizi di pagamento, non si applica il comma precedente e si applicano le seguenti regole:

- la modifica è comunicata al Cliente con un preavviso di 10 giorni. Se il Cliente è una microimpresa la facoltà è invece esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
- se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso;
- se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell'ambito delle comunicazioni periodiche inviate dalla Banca;
- la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal contratto.

#### **Art. 18 - Modifiche della Guida ai Servizi**

1. La Guida ai Servizi può essere modificata o integrata dalla Banca in qualsiasi momento:

- per esigenze di carattere tecnico, conseguenti all'evoluzione e all'aggiornamento degli strumenti tecnologici a supporto delle diverse funzionalità usufruibili con i Servizi;
- oppure al fine di migliorare l'efficienza dei Servizi, ampliare la gamma dei Rapporti Collegabili e delle informazioni, operazioni e servizi offerti.

2. Gli aggiornamenti sono comunicati al Cliente per iscritto oppure, per i titolari del Servizio via internet, mediante comunicazione nella sezione riservata del sito della Banca.

3. La versione aggiornata della Guida ai Servizi è disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.

#### **Art. 19 - Durata e recesso**

1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da darsi:

- con preavviso al Cliente di 15 giorni qualora sia la Banca a recedere; se il Cliente è una microimpresa il preavviso è di due mesi;
- con preavviso alla Banca di 3 giorni qualora sia il Cliente a recedere.

3. Nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte.

4. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

#### **Art. 20 - Rinvio**

1. Con riguardo alle seguenti materie: (a) richieste di rettifica, (b) responsabilità della Banca per operazioni non autorizzate, (c) mancata o inesatta esecuzione di disposizioni, (d) lingua del contratto, (e) copia del contratto e per gli altri aspetti non disciplinati nel presente contratto, trovano applicazione le norme del contratto che regola il Rapporto collegato a cui la disposizione è riferita.

### **Art. 21 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
  - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
  - oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
5. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

### **Art. 22 - Foro competente. Legge applicabile**

1. Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.
2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

### **Art. 23 - Rendicontazione online**

1. L'attivazione della funzionalità di Rendicontazione online comporta che le comunicazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 sono inviate dalla Banca esclusivamente tramite il Servizio via internet, nella sezione riservata del sito internet della Banca.
2. Le comunicazioni inviate mediante la Rendicontazione online sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni inviate in formato cartaceo. Esse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno successivo a quello in cui sono inserite nella sezione riservata del sito internet della Banca. È onere del Cliente consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente stampare i documenti o salvarli in formato elettronico.
3. Mediante la Rendicontazione online sono inviate:
  - le comunicazioni periodiche e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali relative al presente contratto nonché ai Rapporti Collegati per i quali è prevista la Rendicontazione online; l'elenco aggiornato dei Rapporti Collegabili per i quali è prevista la Rendicontazione online è riportato nella Guida ai Servizi;
  - le altre comunicazioni tempo per tempo indicate nella Guida ai Servizi nonché le comunicazioni previste nei contratti che disciplinano i Rapporti Collegati.
4. La Banca può estendere la Rendicontazione online ad altri Rapporti Collegabili o ad altri tipi di comunicazioni oppure escludere alcuni Rapporti Collegabili o alcuni tipi di comunicazioni previste. Le eventuali estensioni o esclusioni sono comunicate al Cliente per iscritto oppure mediante avviso messo a disposizione, tramite i Servizi via internet, nella sezione riservata del sito internet della Banca, con il termine di preavviso di cui all'art. 19.
5. Le comunicazioni relative al presente contratto sono automaticamente inviate mediante la Rendicontazione online se per almeno uno dei Rapporti Collegati è stato attivato il Servizio via internet; il Cliente può chiedere di attivare la Rendicontazione online, quando non sia attivata automaticamente, a condizione che in precedenza sia stato attivato il Servizio via internet per almeno un Rapporto Collegato. Il Cliente può chiedere di disattivare la Rendicontazione online solo se non vi sono Rapporti Collegati per i quali è attivato il Servizio via internet.
6. Le comunicazioni relative a ciascun Rapporto Collegato sono automaticamente inviate mediante la Rendicontazione online se il rapporto viene collegato al Servizio via internet; in caso di estensione da parte della Banca della Rendicontazione online ai sensi del comma 4, per i rapporti già collegati al Servizio via internet, la funzionalità è automaticamente attivata dal momento in cui l'estensione è efficace. La Rendicontazione online è automaticamente disattivata se il rapporto cessa di essere collegato al Servizio via internet. Inoltre il Cliente può in ogni momento disattivare la Rendicontazione online su tutti o su alcuni rapporti e successivamente, se il rapporto è collegato al Servizio via internet, riattivarla; tuttavia la richiesta di disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni.
7. L'attivazione e la disattivazione della Rendicontazione online (nei casi in cui non siano automatiche) vanno richieste in Filiale oppure, nei casi previsti nella Guida ai Servizi, tramite il Servizio via internet; la Banca invia, tramite il Servizio via internet, la conferma dell'avvenuta attivazione/disattivazione; se la conferma non perviene entro 7 giorni, la richiesta si considera non ricevuta. L'attivazione o disattivazione della Rendicontazione online è efficace nei termini previsti nella Guida ai Servizi. In tutti i casi di estinzione del rapporto a cui le comunicazioni si riferiscono la Rendicontazione online è automaticamente disabilitata.
8. Le comunicazioni che cessano di essere inviate tramite la Rendicontazione online sono inviate in formato cartaceo al domicilio previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono e secondo le condizioni economiche previste in tale rapporto per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

### **Art. 24 - Operatività del Superutente e del Titolare – modifiche dei poteri attribuiti**

1. Il Superutente e il Titolare sono autorizzati dal Cliente ad effettuare, tramite i Servizi ed in nome e per conto del Cliente, operazioni informative e dispositive; il Superutente e il Titolare sono autorizzati, ai sensi dell'art. 1395 c.c., ad operare anche a favore di se stessi.
2. Il Cliente riconosce sin d'ora pienamente valide tutte le operazioni effettuate dal Superutente e dal Titolare secondo le norme che regolano l'utilizzo dei Servizi. Il Cliente si assume quindi ogni responsabilità per le operazioni compiute dal Superutente e dal Titolare e per il rispetto da parte di questi del presente contratto (inclusa la Guida ai Servizi) e tiene la Banca sollevata ed indenne da qualunque responsabilità al riguardo.
3. Le revoche, le modifiche, nonché le rinunce delle facoltà concesse al Superutente e al Titolare devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione, e ciò anche quando tali atti siano

stati resi di pubblica ragione. Nel caso di modifica o revoca dei poteri rappresentativi conferiti ad uno dei suddetti soggetti, al momento dell'opponibilità della relativa comunicazione la Banca provvederà in ogni caso al blocco dei Servizi utilizzabili dal medesimo.

**4.** L'operatività del Superutente e del Titolare può essere sospesa senza preavviso qualora la Banca venga a conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l'intervenuta morte o la sopravvenuta incapacità di agire di tale soggetto.

**5.** Il Cliente prende atto che le comunicazioni e i documenti messi a disposizione dalla Banca nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata, ai sensi degli artt. 6 e 23, possono essere consultati dal Superutente e dal Titolare.